

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2045)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1967
(V. Stampato n. 3666)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso »

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso ».

ALLEGATO

Decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 19 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, convertito nella legge 6 dicembre 1965, n. 1310, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, fino al 9 ottobre 1966;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sospendere il corso di esecuzioni forzate conseguenti alla scadenza della proroga di cui sopra a carico di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, anche in considerazione delle nuove calamità ivi abbattutesi nel novembre 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1967 non possono essere iniziati procedimenti ordinari o speciali di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, in conseguenza del mancato adempimento di obbligazioni già contemplate nelle sospensioni di termini di cui, da ultimo, al decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, convertito nella legge 6 dicembre 1965, n. 1310.

I procedimenti indicati nel comma precedente, se già iniziati, sono sospesi di diritto sino alla data del 31 dicembre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.